



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
Provincia Gallura Nord-Est SARDEGNA
UFFICIO POLIZIA LOCALE

*REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ARMI IN DOTAZIONE AL COMANDO
POLIZIA LOCALE*

CAPO I

GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 04.03.1987 , n. 145 , l'armamento in dotazione al Comando Polizia Locale ed i servizi prestati con armi , dagli appartenenti allo stesso, fatte salve le disposizioni della Legge 07.03.1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto , detenzione , trasporto , porto , custodia ed impiego delle armi e delle munizioni .

I servizi prestati con armi, sono eseguiti solo dagli appartenenti al Comando Polizia Locale, in possesso della qualifica di " Agente di Pubblica sicurezza" , attribuitagli dal Prefetto di Sassari .

Il comportamento doloso o colposo in violazione al presente regolamento ovvero alla altre norme che regolano la materia, fatte salve le eventuali conseguenze penali , cagiona di diritto l'avvio del procedimento disciplinare a carico del trasgressore .

L'armamento in dotazione agli addetti al settore Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

ART. 2

TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Le armi in dotazione agli operatori in servizio presso Corpo della Polizia Locale di Santa Teresa Gallura, in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, dovranno essere individuate tra le armi comuni da sparo così specificamente classificate presso il banco nazionale di prova delle armi da fuoco sito a Gardone Valle Trompia (BS) di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies del decreto-legge 6 luglio 2012 n° 95, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Oppure aver precedentemente ottenuto la stessa qualifica come arma comune nell'ex catalogo nazionale di cui all'abrogato art. 7 della L. 18 aprile 1974 n.110.

In linea di principio si opta per un unico modello di arma per tutti gli appartenenti all'area vigilanza del Corpo di Polizia Locale salvo che, per esigenze di carattere tecnico-organizzativo, legate ed eventuali dismissioni, sostituzioni e modifica del numero delle armi in dotazione, oppure si renda necessario l'acquisto di nuove armi che rispettino i più elevati standard di sicurezza e funzionalità presenti sul mercato. Il tipo di arma può inoltre differenziarsi per il personale femminile; in tal caso si adotteranno due modelli di arma.

Per le esigenze operative e di difesa personale, ai sensi dell'articolo 53 del Codice Penale, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Santa Teresa Gallura, in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, possono altresì essere dotati di strumenti atti alla propria difesa, quali:

- a) Spray urticanti OC antiaggressione conformi alla vigente normativa, che per caratteristiche tecniche possedute sia stato certificato come strumento efficace ma non lesivo;
- b) Mazzetta di segnalazione che, nel rispetto della vigente normativa nazionale, per caratteristiche tecniche possedute e per i materiali utilizzati, risulti non idonea ad arrecare offesa alla persona;

Ai fini di garantire al personale le più elevate garanzie di tutela e sicurezza personale, tutti gli operatori in servizio presso questo corpo polizia locale potranno essere equipaggiati con i seguenti dispositivi di protezione individuale:

- Giubbotti antiproiettile.
- Scudo antisommossa.
- Casco antisommossa.
- Protezioni antisommossa arti inferiori e superiori.
- Guanti antitaglio.

Il comando può inoltre essere dotato di sciabole, il cui uso è riservato ai soli servizi di rappresentanza dell'ente, in occasione di feste o funzioni pubbliche

ART. 3

NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale è pari al numero degli appartenenti in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, più una arma (1) di riserva.

Il sindaco con proprio provvedimento stabilisce il numero delle armi in dotazione al comando polizia Locale e lo comunica al prefetto

Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Comando è nel massimo quello consentito alle vigenti disposizioni in materia e comunque non inferiore alla somma delle cartucce necessarie al riempimento di due caricatori in dotazione ad ogni arma.

Il Comandante denuncia all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), la totalità delle armi e munizioni in dotazione al comando.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO D'ARMA

ART. 4

SERVIZI SVOLTI CON ARMI

Nell'ambito del territorio di appartenenza ovvero nel territorio in cui si trovino ad operare, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia Locale e tutte le altre materie la cui funzione sia demandata alla Polizia Locale dalla Legge e dai regolamenti sono svolte dagli addetti al Comando Polizia Locale, in possesso della predetta qualifica di Agente di Pubblica sicurezza, con l'arma in dotazione. Sono altresì prestati con arma i servizi di collaborazione

con le forze di Polizia, previsti dall'art. 3 della L. 07.03.1986 N° 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità.

ART.5

ESENZIONE DAL PORTO D'ARMA

Con provvedimento motivato del Comandante o del suo sostituto, possono essere esonerati dal porto delle armi in dotazione, gli appartenenti al Comando che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore. L'esenzione può essere disposta anche per il personale del Comando, addetto ai servizi amministrativi resi all'interno della struttura operativa del Comando.

ART .6

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA DI ORDINANZA

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Comando in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza con provvedimento del Comandante comunicato al Prefetto ai sensi dell'articolo 6 D.M. 04.03.1987 n. 145 . La assegnazione avviene per un periodo di cinque anni ed è soggetto, per la verifica del mantenimento dei requisiti della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, a revisione annuale da parte del Comandante . Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale, indicando il numero di matricola dell'arma in dotazione, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

ART. 7

MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

In servizio l'arma deve essere portata sul fianco, nella fondina esterna all'uniforme, con due caricatori pieni, uno inserito nell'arma e l'altro di riserva.

Quando l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio, nell'ambito del territorio comunale. L'arma può essere portata in modo non visibile nei casi in cui ai sensi dell'articolo 4 della legge 07.03.1986 n. 65 , l'addetto al Comando è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi .

Il comandante e i responsabili addetti al coordinamento e controllo di tutto il personale, possono portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni. Il servizio esterno deve essere svolto sempre con la dotazione personale di un paio di manette.

ART. 8

SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza , espletati fuori dal territorio di appartenenza dagli addetti al Comando Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di P. S. sono svolti con l'arma in dotazione .Il porto dell'arma è consentito altresì agli addetti in possesso della qualifica di agente di P.S. , cui l'arma è assegnata in via continuativa , per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa , nonché dal proprio domicilio o dal luogo di servizio per raggiungere il Poligono di tiro autorizzato per le esercitazioni periodiche .

ART. 9
SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE

I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale di appartenenza per soccorso in caso di calamità o di disastri o per rinforzare altri corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati con l'arma in dotazione.

CAPO III -
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 10
PRELEVAMENTO E DEPOSITO DELL'ARMA

L'arma è prelevata presso il Comando a seguito di provvedimento di assegnazione di cui agli articoli precedenti. L'arma deve essere immediatamente depositata presso il Comando, nei seguenti casi:

- a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni che ne determinano l'assegnazione;
- b) Quando viene a mancare la qualità di Agente di P.S.;
- c) All'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- d) Tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione alla Autorità di Pubblica Sicurezza cui l'arma è stata denunciata.

Il Comandante o in caso di impedimento, il suo sostituto, cura le operazioni di cui ai commi precedenti, affinché vengano annotate negli appositi registri di cui al successivo articolo 14 .

ART. 11
CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Le armi e le munizioni non assegnate e quelle lasciate temporaneamente in giacenza dagli assegnatari, sono custodite in cassaforte, collocata negli uffici del Comando, con le modalità di cui al successivo articolo 13. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni non assegnate sono svolte di norma dal Comandante e in caso di sua assenza o di impedimento dal suo sostituto.

ART. 12
DOVERI DELL'ASSEGNETARIO

L'addetto al Comando Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:

- a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;

- b) Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e privata nonché curare la manutenzione e la pulizia;
- c) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 16.
- e) Segnalare immediatamente al Comandante, o al suo sostituto, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- f) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, al Comandante o al suo sostituto e, in via urgente al Comandante della locale stazione dei Carabinieri.

ART. 13

DEPOSITO DELL'ARMA IN CASSAFORTE

La cassaforte, blindata e munita di serratura di sicurezza, è murata all'interno dell'ufficio del comandante. La chiave è tenuta dal Comandante o dal suo sostituto.

ART. 14

REGISTRI OBBLIGATORI

Il Comandante, o il suo sostituto, deve curare la tenuta dei seguenti registri:

- a) Registro di carico e scarico, contenente data dell'operazione, elementi identificativi provenienza e destinazione;
- b) Registro di prelevamento e versamento, contenente data dell'operazione, elementi identificativi, estremi del provvedimento, soggetto affidatario, tipo di operazione;
- c) Registro delle riparazioni contenente data di consegna dell'arma per la riparazione, marca e tipo e numero di matricola, difetto lamentato, ditta esecutrice del trasporto, luogo di destinazione e ditta esecutrice della riparazione, data di riconsegna dell'arma riparata;

Tutti i registri di cui ai commi precedenti, a pagine numerate, devono essere preventivamente vistati dal Comandante o dal suo sostituto.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

ART. 16

ADDESTRAMENTO AL TIRO

Gli appartenenti al comando, in possesso della qualità di Agente di P. S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare almeno ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso il poligono abilitato del Tiro a Segno Nazionale, sezione di Sassari, o altro poligono regolarmente autorizzato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Per i fini di cui al presente articolo il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Comando in possesso della qualifica di Agente di P. S., al tiro a segno Nazionale, sezione di Sassari, ai sensi dell'art. 1 della L. 28.05.1981 N° 286.

E' facoltà degli addetti al Comando in possesso della qualifica di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi durante il periodo autorizzato al Poligono di Tiro a segno, sezione di Sassari, di propria iniziativa per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio, da sostenere in tale caso a proprie spese.

ART. 17

PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEL POLIGONO DI TIRO A SEGNO

Gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale purchè muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D.M. 04.03.1987 n. 145, comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti fuori dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa. Il Comandante comunica anticipatamente, almeno sette giorni prima, al Prefetto di Sassari la data di inizio delle esercitazioni al tiro, nonché l'elenco nominativo degli appartenenti al corpo che vi prendono parte.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.M. 04.03.1987 n. 145.

Il regolamento comunale per la disciplina delle armi in dotazione al comando di polizia locale, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13/02/2001 è abrogato.

ART. 19

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sarà comunicato al Prefetto di Sassari.